

**= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=**

**OGGETTO: contratto di appalto per l'accordo quadro, della durata di due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei Servizi Tecnici del Dipartimento II Viabilità e Mobilità.----**

**CIG: 9865579556**

**Repertorio n.12371**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Quattordici** del mese di **Marzo** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Valerio DE NARDO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig. Marcello IAFRATI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in via

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Operatore Economico FRA.MIC. srl , con sede in Monte San Giovanni Campano (FR), via Fraduemonti n. 33 - C.F.: 02171880608, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina in data 24.01.2001 al REA n. FR – 134210, come da documento n. T 533712530 del 25.10.2023, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

#### P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 2735 del 09.08.2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonchè le modalità di affidamento relativo ad un *accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei Servizi Tecnici del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, prorogabile per una sola volta ai sensi dell'art.59 del D.lgs.n.36/23;-*

- che con la medesima Determinazione è stato approvato il bando e la documentazione di gara allegata, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/23, per un importo complessivo a base d'asta di € 161.290,32 oltre IVA, senza importo minimo garantito, con il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso sull'elenco prezzi,ex art.108 co.3 del

D.Lgs.36/23 relativamente alla suindicata fornitura, con caratteristiche standardizzate;

- che, ai sensi dell'art.49 co.2 del D.L.gs.n.36/23, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 19.10.2023 come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto di cui sopra, con un ribasso del **28,401%** determinato dall'offerta dei seguenti prezzi unitari, i quali costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite in sede di contratto applicativo: - € **8,92 (euro otto/92)** al quintale per sale stradale di tipo super, sfuso da cumulo; - € **10,24 (euro dieci/24)** al quintale per sale stradale di tipo speciale in sacchi da 25 kg, per l'importo dell'accordo quadro di € **161.290,32**, oltre IVA, l'operatore economico FRA.MIC. s.r.l. con sede in Monte San Giovanni Campano (FR), via Fraduemonti n. 33 - C.F. 02171880608, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che in data 17.10.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto  
**(Allegato n.1);**

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito

incarichi di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n.3938 del 14.11.2023 del Servizio 1 del Dipartimento II, per l'appalto in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 21.12.2023 Registro di Sistema n. PI046862-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma dell'art. 90 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti pubblici;--

- che l'Ing. Vincenzo Cecere, funzionario tecnico del Servizio del Dipartimento II, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC-0210596 del 22.12.2023 ha dichiarato, ex art.15 del D.lgs.n.36/23, di aver effettuato la verifica del possesso da parte

dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dagli art.94-

95 del citato Decreto Legislativo; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del  
Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II  
n.3938 del 14/11/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno  
emesse dall'Operatore economico, è stato approvato il **Contratto**

**Applicativo n.1** annualità 2023 per la somma di € **40.120,31** al netto del  
ribasso offerto in sede di gara pari al **28,401%** oltre IVA, al fine di avviare  
con urgenza l'affidamento della fornitura riferita al presente Accordo  
Quadro;

- che in data **20.11.2023** è stato sottoscritto dal Sig. Marcello Iafrati  
Amministratore Unico dell'Operatore Economico, dal Direttore  
dell'Esecuzione P.I. Generoso Francipane e dal Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Vincenzo Cecere il verbale di consegna della fornitura in  
via d'urgenza, ex art.17 commi 8 e 9 del D.Lgs.36/23;

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II  
n.65 del 15/01/2024, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno  
emesse dall'Operatore economico, è stato approvato il **Contratto**

**Applicativo n.2** annualità 2024 per la somma di € **40.120,31** al netto del  
ribasso offerto in sede di gara pari al **28,401%** oltre IVA, per l'affidamento  
della fornitura riferita al presente Accordo Quadro;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-  
INAIL dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n.42644123 di  
protocollo con scadenza 22.06.2024, conservato in atti;---

- che è stata acquisita l'informazione antimafia **liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Frosinone in data 30.10.2023 prot. n. PR\_FRUTG\_Ingresso\_0061325\_20231030, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;

- che il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, P.I. Generoso Francipane ha comunicato, con nota prot. n. CMRC-0027182 del 14.02.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita all'Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

#### CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

#### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di

tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Marcello IAFRATI accetta, l'esecuzione *dell'accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei Servizi Tecnici del Dipartimento II Viabilità e Mobilità.--*

**- Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2735 del 09.08.2023

- a) capitolato speciale di appalto;---
- b) elenco prezzi;
- c) disciplinare di gara;
- d) relazione tecnico illustrativa.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)**, (**Allegati n. 2, 3, 4, 5**) unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.6**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il D.U.V.R.I.

#### Art.4 – Importo dell’Accordo Quadro

L’ammontare del presente Accordo quadro è di € **161.290,32** (euro centosessantunomiladuecentonovanta/32) IVA esclusa. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione di forniture all’Operatore economico fino alla concorrenza massima dell’importo dell’Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l’importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale offerto dall’Operatore economico in sede di gara. L’importo dell’Accordo Quadro pari ad € **161.290,32**, oltre IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare forniture fino alla concorrenza di tale importo, senza minimo garantito. L’Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui le forniture, previste nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all’ammontare massimo del presente contratto. Con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II n.3938 del 14/11/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall’Operatore economico, è stato approvato il **Contratto Applicativo n.1** annualità 2023 per la somma di € **40.120,31** al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **28,401%** oltre IVA. Con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II n.65 del 15/01/2024, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall’Operatore economico, è stato approvato il **Contratto Applicativo n.2** annualità 2024 per la somma di € **40.120,31** al



netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **28,401%** oltre IVA.

**Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 000860 / 114317642 rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI spa - Agenzia 000860 di SORA in data 09.02.2024 per l'importo di € 21.249,90.--La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 117 del Codice dei Contratti pubblici.-- In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**Art.6- Garanzia responsabilità civile**

A copertura dei rischi di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore economico ha sottoscritto con la GENERALI ASSICURAZIONI- Agenzia di Isola del Liri la polizza RC/T n. 341944006 rilasciata in data 19.02.2014 con quietanza di rinnovo in data 09.01.2024.-- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

**Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme

assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione, modalità e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione. Il tempo di esecuzione è di **24 (ventiquattro) mesi** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, con opzione di rinnovo per una sola volta, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **20.11.2023**. le modalità di consegna sono prescritti all'art.6.2 del C.S.A. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 11 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.10 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.10 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art.10.1 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal

D.Lgs. n. 36/2023.- L'Operatore economico ha dichiarato che **non** intende subappaltare le prestazioni di cui al presente contratto.

**Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

**Art.15 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.16- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.17- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali

deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

#### **Art.18- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art.19- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del

presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitanano n.25 del 29 Febbraio 2024.

#### **Art.21- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art. 22 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla informazione antimafia liberatoria provvisoria acquisita tramite il sistema informatico BDNA Prefettura di Frosinone, prot. n.PR\_FRUTG\_Ingresso\_0061325\_20231030 in data 30.10.2023 ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico FRA.MIC. srl, siano accertate cause ostative. -----

#### **Art.23- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i

diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.24- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n.36/2023. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

#### **Art.25 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla

autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs.36/23.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Marcello IAFRATI

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.15- Inadempienze contrattuali**

**Art.16- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.22- Recesso**

**Art.25 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Marcello IAFRATI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.